



Città di Troia

**Zona a Traffico Limitato
nel centro storico**

Disciplinare

Approvato con deliberazione di G.C. n. 96 del 28/07/2015
Modificato con deliberazione di G.C. n. 75 del 21/06/2016
Modificato con deliberazione di G.C. n. 89 del 26/07/2016
Modificato con deliberazione di G.C. n. 85 del 13/06/2017



INDICE

CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 1 – *Definizioni.*

Art. 2 - *Oggetto ed ambito di applicazione – Istituzione Osservatorio.*

Art. 3 – *Modalità di pagamento della tariffa per il rilascio del contrassegno e rinnovi.*

Sezione I - Contrassegni Permanenti

Art. 4 - *Rilascio e validità dei contrassegni permanenti – Generalità.*

Art. 5 - *Contrassegno di tipo 1 - Titolare di posto auto in area privata all'interno della ZTL.*

Art. 6 - *Contrassegno di tipo 2 - Residenti anagrafici, dimoranti e proprietari di immobili in ZTL.*

Art. 7 - *Contrassegno di tipo 3 - Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione.*

Art. 8 - *Contrassegno di tipo 4 - Operatori commerciali titolari di attività economiche site all'interno della ZTL.*

Art. 9 - *Contrassegno di tipo 5 - Operatori di attività economiche con esigenze particolari o di interesse pubblico.*

Art. 10 - *Contrassegno di tipo 6 - Medici in visita domiciliare urgente.*

Art. 11 - *Contrassegno di tipo 7 - Utilizzatori di veicoli privati a servizio di enti, pubbliche amministrazioni o per servizi di pubblica utilità.*

Art. 12 - *Contrassegno di tipo 8 - Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL*

Sezione II - Contrassegni Temporanei

Art. 13 - *Contrassegni temporanei – Generalità.*

Art. 14 - *Contrassegno di tipo 9 - Contrassegni temporanei per eventi e cerimonie (matrimoni, battesimi, funerali, ecc.).*

Art. 15 - *Contrassegno di tipo 10 - Contrassegni temporanei per agenti di commercio.*

Art. 16 - *Contrassegni di tipo 11 - Autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.*

Art. 17 - *Contrassegni di tipo 12 - Trasporto di persone con difficoltà alla deambulazione.*

Art. 18 - *Contrassegni di tipo 13 – Permesso temporaneo orario per accompagnamento di alunni di asili nido, scuole dell'infanzia ed primaria.*

Art. 19 - *Regolarizzazione dei transiti entro le 48 ore successive al transito.*

Sezione III - Dissuasori mobili a scomparsa

Art. 20 - *Descrizione del sistema.*

Art. 21 - *Modalità di accesso per le categorie autorizzate.*

Art. 22 - *Fornitura dei telecomandi di apertura.*

Art. 23 - *Attuazione del presente Disciplinare.*

CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE**Art.1****Definizioni**

1. Si intende per:
 - a) ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell'art.3, comma 1, n.54, del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
 - b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente autocertificazione): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
 - c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
 - d) Il CONTRASSEGNO consente di fruire del transito nella ZTL, nel rispetto delle norme del codice della strada e della segnaletica esistente, viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale negli orari resi noti al pubblico. I contrassegni sono rilasciati ai soggetti previsti dalle categorie indicate e con le modalità specificate dal presente disciplinare per ciascuna di esse.
 - e) FASCIA ORARIA di carico/scarico coincide con gli orari di apertura del varco.
 - f) TITOLARI DI CONTRASSEGNO: i soggetti autorizzati al transito nella ZTL.
 - g) DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA: paletti metallici che rientrano a "scomparsa" nel suolo, a comando;

Art.2**Oggetto ed ambito di applicazione – Istituzione Osservatorio.**

1. Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure di rilascio, i termini di validità dei contrassegni da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l'accesso alla ZTL e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla ZTL a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell'ordinanza dirigenziale e s.m.i. che definisce la disciplina della Zona a Traffico Limitato.
2. Il perimetro della ZTL è, così, delimitato:
 - n.1 varco video-sorvegliato di accesso lungo Via Regina Margherita, nell'area con inizio dal varco da Piazza Martiri d'Ungheria, fino all'intersezione con Via Stanchi/Via Tricarico e dalla stessa intersezione fino all'intersezione con Piazza Maitilasso, con il seguente orario:

FERIALE:

- VARCO APERTO dalle ore 00:00 alle 11:00 dal 1/11 al 30/4 di ciascun anno;
- VARCO APERTO dalle ore 02:00 alle 11:00 dal 1/05 al 31/10 di ciascun anno;
- VARCO CHIUSO dalle ore 11:00 alle 14:00;
- VARCO APERTO dalle ore 14:00 alle 18:00;
- VARCO CHIUSO dalle ore 18:00 alle 00:00 dal 1/11 al 30/4 di ciascun anno;
- VARCO CHIUSO dalle ore 18:00 alle 02:00 dal 1/5 al 31/10 di ciascun anno;

FESTIVO: ZTL PERMANENTE 0:00 – 24:00.

- n. 6 postazioni con "dissuasori" da ubicare rispettivamente:
 - Via V. Aquilino, all'intersezione con Via R. Margherita;
 - Via San Francesco, all'intersezione con via Roma;
 - Piazza Sabato, all'intersezione con Corso Umberto I, civico n.171;
 - Via Parente, all'intersezione con Piazza Tommaso Passero;
 - Via San Benedetto, all'intersezione con civico n. 6 - 8;
 - Via Gaspare Salandra, all'intersezione con Via R. Margherita.

- si istituisce divieto di sosta e di fermata nelle seguenti piazze:
 - Piazza Episcopio;
 - Piazza Pirro + Vico Normanno + Piazza Mons. Mario De Santis;
 - Piazza Garibaldi;
 - si istituisce inoltre divieto di fermata nella seguente piazza:
 - Piazza Giovanni XXIII.
3. La ZTL è protetta da due dissuasori mobili a scomparsa posizionati in via San Benedetto, civico n. 6 - 8, e in via Parente, intersezione con Piazza Tommaso Passero;
4. E' consentito il transito, ad esclusione della sosta, in tutta la ZTL;
5. E' costituito un Osservatorio che si riunisce su comunicazione dell'Assessore competente per formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente disciplinare ed esprimere parere in ordine ad istanze ed eventuali ricorsi.
- L'Osservatorio è composto:
- dall'Assessore competente, in qualità di Presidente, o proprio delegato;
 - dal Presidente della IV Commissione "Politica del territorio, Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile";
 - dai Presidenti dei Consigli di Comunità eventualmente costituiti, o propri delegati,;
 - dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, o proprio delegato;
 - dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, o proprio delegato;
- Durante la prima seduta vengono fissate le regole di funzionamento interno dell'Osservatorio. L'Osservatorio si riunisce su comunicazione del Presidente, ovvero su richiesta di uno dei componenti o del responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico competente al rilascio del contrassegno.
6. E' costituita una LISTA BIANCA di targhe di veicoli autorizzati all'accesso e alla circolazione in ZTL. I veicoli inseriti in tale lista possono accedere alla ZTL, senza altre formalità. Si distingue in PERMANENTE e TEMPORANEA, per quest'ultima la durata massima dell'inserimento della targa di un veicolo è pari a 3 giorni. L'inserimento nelle liste è alimentata dall'Ufficio di Polizia Locale, che gestisce anche tutte le comunicazioni inviate all'indirizzo PEC: vv@pec.comune.troia.fg.it.

Art. 3

Modalità di pagamento della tariffa per il rilascio del contrassegno e rinnovi.

1. Chiunque faccia richiesta del contrassegno e venga autorizzato dall'Ufficio di Polizia Locale è tenuto al pagamento della tariffa, se richiesta, tramite:
- versamento in contanti presso le casse comunali;
 - versamento in conto corrente postale n. 11808714 intestato a Tesoreria Comune di Troia, causale "tariffa per Contrassegno n.";
 - bonifico bancario codice IBAN *IT 13 B 03111 78691 000000020333*, causale "tariffa per Contrassegno n."
2. La richiesta deve essere presentata su apposito modulo, reperibile sul sito: www.ztltroia.it, su cui apporre marca da bollo da € 16,00;
3. Dopo aver effettuato il pagamento è necessario presentare o trasmettere copia dell'avvenuta disposizione di pagamento, da allegare alla documentazione.
4. Il rinnovo del contrassegno permanente è automatico, di anno in anno, a condizione che permangano i requisiti che hanno dato luogo al suo rilascio. In caso di violazioni, il titolare del contrassegno è l'unico responsabile delle sanzioni relative, previste nel presente disciplinare.

Sezione I - Contrassegni Permanenti

Art. 4

Rilascio e validità dei contrassegni permanenti – Generalità.

1. Coloro che hanno titolo a circolare nella ZTL, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art.1, che attesti i requisiti richiesti per accedere alla ZTL.
2. I titolari per l'accesso in ZTL devono:
- Farne uso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare;

- Conoscere il contenuto del presente disciplinare e della richiamata ordinanza dirigenziale;
 - Attenersi rigorosamente agli itinerari consentiti seguendo i sensi di marcia individuati dall'ordinanza dirigenziale e s.m.i., anche in assenza di specifica segnaletica;
3. Attenersi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti, anche temporanei, adottati dal Servizio di Polizia Locale di Troia, in materia di circolazione;
 4. L'Ufficio di Polizia Locale provvede al rilascio del contrassegno.
 5. Ogni tipo di contrassegno consente modalità differenti di accesso e transito all'interno della ZTL, come previsto nel presente "Disciplinare della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico".
 6. Il titolare del contrassegno ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento. Trascorso il termine indicato, si considera decaduto e viene eliminato d'ufficio dal sistema, senza che ne venga inviata espressa comunicazione. Inoltre gli eventuali accessi sono sanzionati quali non autorizzati.
 7. Su ogni contrassegno può essere inserito un solo numero di targa o, quando ne ricorra il caso, il codice identificativo dell'apparato elettronico abilitato all'accesso alla ZTL e utilizzato a bordo dell'autoveicolo.
 8. Sul retro del contrassegno è riportato l'anno del rilascio.
 9. L'Ufficio di Polizia Locale provvede alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni.
 10. Il rilascio del contrassegno permanente è gratuito, tranne nei casi espressamente previsti e disciplinati nel presente disciplinare.
 11. L'uso del contrassegno in maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, darà luogo anche al provvedimento di sospensione della validità del titolo fino a un massimo di 3 mesi o di revoca in caso del ripetersi di comportamenti non consentiti.
 12. La contraffazione, l'alterazione del contrassegno, l'uso di duplicato, ottenuto a seguito di furto o smarrimento, e il contestuale possesso del permesso denunciato, smarrito o rubato, determinano la sospensione di 3 mesi del titolo, con revoca alla seconda infrazione, rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima.

Art. 5

Contrassegno di tipo 1

Titolare di posto auto in area privata all'interno della ZTL.

1. Nel caso di garage, aree private, l'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso, planimetria) del posto auto.
2. L'Ufficio di Polizia Locale rilascerà un contrassegno per ogni posto auto, disponibile.

Art. 6

Contrassegno di tipo 2

Residenti anagrafici, dimoranti e proprietari di immobili nella ZTL.

1. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti:
 - di avere nella ZTL la residenza, o la dimora o la proprietà di immobili, anche se non residenti/dimoranti;
 - la composizione del nucleo abitativo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la proprietà dell'autoveicolo o la dichiarazione di utilizzo prevalente dello stesso, dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo.

Nel caso il richiedente sia dimorante è necessario presentare contratto di locazione, o di comodato d'uso, o dichiarazione in autocertificazione, attestante la dimora all'interno della ZTL.
2. L'Ufficio di Polizia Locale rilascia non più di un contrassegno gratuito per ogni nucleo abitativo.
3. L'Ufficio di Polizia Locale rilascia agli altri mezzi dei componenti del nucleo abitativo il contrassegno, a fronte del pagamento della tariffa annuale dello stesso fissato in euro dieci (10,00). Nell'ipotesi di omesso pagamento, il numero di targa del contrassegno verrà cancellato dall'archivio con obbligo, da parte dell'intestatario, di immediata restituzione del documento.
4. L'Ufficio di Polizia Locale verificherà la permanenza della residenza anagrafica degli intestatari del contrassegno, disabilitando d'ufficio i contrassegni intestati a persone non più residenti all'interno della ZTL.

Art. 7**Contrassegno di tipo 3*****Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione.***

1. Verrà rilasciato alle imprese interessate il contrassegno gratuito, stabilito sulla base di dimostrate esigenze operative. Il contrassegno verrà distribuito in via continuativa per gli interventi di manutenzione all'interno della ZTL, per veicolo aziendale, per la fascia oraria feriale di accesso alla ZTL e per la durata dell'intervento di manutenzione. La sosta del veicolo sarà consentita all'interno dell'area del cantiere, opportunamente individuata.
2. Le imprese, per mantenere la validità dei contrassegni rilasciati, devono comunicare almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio di Polizia Locale le targhe dei rispettivi veicoli e devono fornire tempestiva comunicazione di ogni modifica con nuova assegnazione, indicando i dati dei precedenti e nuovi utilizzatori.
3. Il numero di contrassegni da rilasciare sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico e ove previsto, anche il codice identificativo dell'apparato elettronico abilitato all'accesso alla ZTL e utilizzato a bordo del veicolo.
4. Le imprese che non svolgono in via continuativa interventi di manutenzione urgente all'interno della ZTL, potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio di Polizia Locale per il rilascio gratuito di apposito contrassegno temporaneo.
5. Nel caso in cui il transito per manutenzione avvenisse con autoveicolo diverso da quello per il quale il contrassegno è stato rilasciato, la regolarizzazione deve avvenire con le modalità previste dal successivo art. 19.
6. Per il rilascio del contrassegno le imprese sono obbligate a compilare l'apposito modello, corredato da tutti gli allegati in esso indicati.
7. Il contrassegno deve essere riconsegnato l'Ufficio di Polizia Locale al termine del periodo dell'intervento di manutenzione. Se esso non è consegnato, si considera decaduto e viene eliminato d'ufficio dal sistema, senza che ne venga inviata espressa comunicazione. Inoltre gli eventuali accessi sono sanzionati quali non autorizzati.

Art. 8**Contrassegno di tipo 4*****Operatori commerciali titolari di attività economiche site all'interno della ZTL.***

1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile esclusivamente ad operatori commerciali, titolari di attività economiche all'interno della ZTL.
2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta la proprietà di un autoveicolo del titolare o della ditta, la titolarità dell'attività economica, l'esigenza di effettuare l'approvvigionamento di merci, eventualmente allegando idonea documentazione.
3. Per ogni attività economica può essere rilasciato un solo (o almeno due) contrassegno avente validità per l'anno solare in corso, all'atto della richiesta.

Art. 9**Contrassegno di tipo 5*****Operatori di attività economiche con esigenze particolari o di interesse pubblico.***

1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile a: Case di riposo, Imprese Funebri, Associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro, Associazioni religiose, Trasporto di materiali preziosi, armi o materiale esplosivo, Trasporto medicinali urgenti, Aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico, qualora non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili, Filiali di banche con sede all'interno della ZTL, Corrieri espresso, Trasporto materiali deperibili.
2. L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le necessità operative continuative all'interno della ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione in relazione alle esigenze di sicurezza, di integrità delle merci, dei disagi particolari nello svolgimento dell'attività, ecc.
3. Vista la sussistenza dei requisiti, il Servizio di Polizia Locale rilascia i contrassegni aventi validità per l'anno solare in corso, sui quali potrà essere registrato un solo numero di targa e se previsto, il codice identificativo dell'apparato elettronico abilitato all'accesso alla ZTL e utilizzati a bordo dell'autoveicolo.
4. La tariffa annua del servizio, è pari a euro cinquanta (50,00), per ogni contrassegno richiesto. Nel caso di transito per ragioni di urgenza, l'operatore potrà regolarizzarlo, con le modalità previste all'art. 19.
5. Qualora l'operatore eserciti attività all'interno della ZTL, a servizio del Comune di Troia, avrà diritto al rilascio del contrassegno gratuitamente.

Art. 10

Contrassegno di tipo 6

Medici in visita domiciliare urgente.

Il medico che ha pazienti convenzionati, residenti all'interno della ZTL, deve produrre un'autocertificazione attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Foggia e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere pazienti convenzionati all'interno della ZTL.

Art. 11

Contrassegno di tipo 7

Utilizzatori di veicoli privati a servizio di enti, pubbliche amministrazioni o per servizi di pubblica utilità.

1. Gli amministratori degli Enti locali, se non residenti nella ZTL, e comunque per svolgere compiti istituzionali, devono dotarsi di un contrassegno che consenta il transito.
2. Istanze provenienti dall'Amministrazione del Comune di Troia:
 - a) Per le necessità dei Settori dell'Amministrazione, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico all'Ufficio di Polizia Locale l'elenco dei veicoli privati per i quali rilasciare i contrassegni, rappresentando le esigenze istituzionali da assolvere con continuità di frequenza all'interno della ZTL;
 - b) L'Ufficio rilascia i contrassegni direttamente agli aventi titolo;
3. Istanze provenienti da parte di Enti e Amministrazioni, diverse dal Comune di Troia:
 - a) Il legale rappresentante dell'Ente, dell'Amministrazione Pubblica o dell'Istituzione che svolge servizi di pubblica utilità, o suo delegato, invia all'Ufficio di Polizia Locale una comunicazione, rappresentando le esigenze istituzionali da assolvere con continuità di frequenza all'interno della ZTL;
 - b) L'Ufficio di Polizia Locale, vista la sussistenza dei requisiti, rilascia i contrassegni direttamente agli aventi titolo, previo pagamento della tariffa annua di euro centocinquanta (150,00), per ogni contrassegno richiesto. Qualora il servizio sia svolto a favore del Comune di Troia, l'operatore avrà diritto al rilascio del contrassegno gratuitamente.
 - c) Per mantenere la validità dei contrassegni rilasciati, i legali rappresentanti suddetti, o loro delegati, devono comunicare all'Ufficio di Polizia Locale, entro il 15 febbraio di ogni anno, la copia della ricevuta del pagamento della tariffa annua del servizio..
4. In ogni caso il transito potrà essere regolarizzato entro le successive 48 ore, come previsto all'art. 19.
5. La mancata comunicazione della copia della ricevuta del pagamento della tariffa annua, di cui al comma 3 punto 3), comporta la decadenza e l'eliminazione d'ufficio del contrassegno dal sistema, senza che ne venga inviata espressa comunicazione. Inoltre gli eventuali accessi sono sanzionati quali non autorizzati.

Art. 12

Contrassegno di tipo 8

Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL.

1. Questo tipo di contrassegno è rilasciabile ad Alberghi, Hotels, B&B, ecc...
2. Il direttore o il responsabile della struttura situata all'interno della ZTL deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta, ed il numero di camere autorizzate dalla licenza di esercizio. L'Ufficio di Polizia Locale rilascia i contrassegni, previo pagamento della tariffa annua di euro cento (100,00), per ogni contrassegno richiesto.
3. Per mantenere la validità dei contrassegni rilasciati, i legali rappresentanti suddetti, o loro delegati, devono comunicare all'Ufficio di Polizia Locale, entro il 15 febbraio di ogni anno, la copia della ricevuta di pagamento della tariffa annua del servizio.
4. La mancata comunicazione della copia della ricevuta del pagamento della tariffa annua, di cui al comma 3 punto 3), comporta la decadenza e l'eliminazione d'ufficio del contrassegno dal sistema, senza che ne venga inviata espressa comunicazione. Inoltre gli eventuali accessi sono sanzionati quali non autorizzati.

Sezione II - Contrassegni Temporanei

Art. 13

Contrassegni temporanei – Generalità.

1. È consentito il transito, ad esclusione della sosta:
 - a) per carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti, merci deperibili;
 - b) trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione;
 - c) rappresentanti di commercio con campionario pesante o ingombrante;
 - d) autocarri con massa superiore a t.3,5 per lavori presso cantieri edili o carico-scarico;
 - e) imprese cui è stata rilasciata concessione COSAP in ZTL per lavori o traslochi per transiti, fuori dalla fasce orarie di accesso autocarri;
 - f) servizi di pubblica utilità temporanei;
 - g) eventi e cerimonie;
 - h) accompagnamento di alunni di asili nido, scuole dell'infanzia e primaria;
 - i) sussistenza temporanea dei requisiti previsti per il rilascio di contrassegni permanenti;
2. Sono esclusi dal pagamento i contrassegni rilasciati per esigenze istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Per esigenze diverse da quelle sopra elencate viene rilasciata, in coerenza con i principi ispiratori dell'ordinanza che regolano l'accesso alla ZTL.
4. Il contrassegno TEMPORANEO ha una durata massima pari a 3 giorni consecutivi, dall'inserimento della targa del veicolo nella LISTA BIANCA, salvo i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.
5. Il rilascio del contrassegno temporaneo è gratuito, tranne nei casi espressamente previsti e disciplinati nel presente disciplinare.
6. Il contrassegno TEMPORANEO deve essere riconsegnato all'Ufficio di Polizia Locale al termine del periodo autorizzato, entro il giorno ferialo successivo al giorno di scadenza. In caso di mancata restituzione entro il termine sopra indicato, si considera decaduto e viene eliminato d'ufficio dal sistema, senza che ne venga inviata espressa comunicazione. Inoltre gli eventuali accessi sono sanzionati quali non autorizzati.

Art. 14

Contrassegno di tipo 9

Contrassegni temporanei per eventi e cerimonie (matrimoni, battesimi, funerali, ecc.).

1. Gli interessati devono presentare la richiesta al Servizio di Polizia Locale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio di Polizia Locale, indicando per ogni evento un massimo di cinque (5) targhe, il luogo dell'evento, l'orario di inizio e termine.
2. Viene rilasciato un contrassegno temporaneo per ciascuna autovettura con l'indicazione dell'orario di accesso alla ZTL.
3. Nel caso di cerimonie, manifestazioni, cortei nuziali, cortei funebri e per altri eventi, etc... che richiedano il passaggio nella ZTL, durante le ore di chiusura del varco, gli organizzatori sono obbligati a richiedere e ottenere il permesso da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, previa acquisizione di null'osta, rilasciato dal Sindaco.
4. Il modulo per i passaggi di cui al comma 3 è reperibile sul sito www.ztltroia.it.

Art. 15

Contrassegno di tipo 10

Contrassegni temporanei per agenti di commercio.

1. L'interessato deve produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le necessità operative continuative all'interno della ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione.
2. Qualora il titolare di un'attività con sede legale all'interno della ZTL, per lo svolgimento della propria attività economica, dovesse rivolgersi ad agenti di commercio che transitino nella ZTL, al di fuori dell'orario di carico/scarico, può sgravare dalla sanzione i propri agenti, regolarizzandone il transito vietato, entro le 48 ore successive, dandone comunicazione all'indirizzo PEC: vv@pec.comune.troia.fg.it, all'attenzione della Polizia Locale.

Art. 16

Contrassegni di tipo 11

Autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 35q.

1. L'interessato deve produrre all'Ufficio del Servizio di Polizia Locale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi e le necessità operative, per le quali è richiesto l'accesso all'interno della ZTL.
2. Vista la sussistenza dei requisiti, i contrassegni vengono rilasciati dal Servizio di Polizia Locale per il tempo strettamente necessario all'attività da svolgere e fino ad un massimo di sei (6) mesi per:
 - a) carico/scarico merci su richiesta documentata degli interessati;
 - b) accesso a cantieri edili o stradali in corso d'opera, regolarmente autorizzati, con spazi di sosta all'interno del cantiere o su suolo pubblico, se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso.
3. La tariffa per il rilascio del contrassegno ammonta a euro cento (100,00) al mese o frazione dello stesso.
4. Nel caso di danneggiamento, è prevista una sanzione pari a euro mille (1.000,00), oltre alle spese per il ripristino delle opere danneggiate.
5. Attestazione da parte del tecnico abilitato, che dal transito di tali mezzi, non si arrecheranno danni.

Art. 17

Contrassegni di tipo 12

Trasporto di persone con difficoltà alla deambulazione.

Nei casi di necessità ed urgenza è consentito il rilascio del contrassegno temporaneo, anche ai familiari, fino al massimo di due contrassegni, per il periodo strettamente necessario:

- a persone con impedimento per gravi patologie a carico dell'apparato locomotore e temporaneamente limitate nella deambulazione, purché l'impedimento sia documentato e accertato da opportuna documentazione medica;
- a soggetti anziani di età superiore agli ottanta anni.

Art. 18

Contrassegni di tipo 13

Permesso temporaneo orario per accompagnamento di alunni di asili nido, scuole dell'infanzia e primaria

1. E' consentito il rilascio di un permesso temporaneo e orario, per un'ora al massimo, al fine di consentire l'accompagnamento dei bambini alle scuole che insistono sulla ZTL, per tutta la durata dell'anno scolastico. Il primo contrassegno è gratuito, il secondo comporta il pagamento di € 10,00.
2. Il permesso è revocato al termine di ciascun anno scolastico, automaticamente e si considera decaduto e eliminato d'ufficio dal sistema, senza che ne venga inviata espressa comunicazione. Inoltre gli eventuali accessi, fuori dalla fascia oraria e dal periodo autorizzati, sono sanzionati.
3. Resta salva la possibilità di regolarizzare il passaggio ai sensi dell'art. 19.

Art. 19

Regolarizzazione dei transiti entro le 48 ore successive al transito.

1. Nei casi eccezionali, di necessità urgente di accesso alla ZTL, negli orari di chiusura degli sportelli di rilascio dei contrassegni e comunque negli orari di chiusura del varco, il transito è comunque consentito, purché l'interessato provveda a comunicare e documentare i motivi eccezionali del transito entro 48 ore dal transito, indicando altresì, il numero di targa dell'autoveicolo.
2. E' fatto obbligo di allegare in copia al modulo per la regolarizzazione entro le 48 ore:
 - la carta di circolazione;
 - la patente di guida del conducente del veicolo;
 - la dichiarazione sostitutiva da parte del conducente e del proprietario del veicolo, se non corrispondenti, allegando inoltre la copia fotostatica del documento di identità, non autenticata e firmata;
 - il certificato assicurativo del veicolo.

Sezione III - Dissuasori mobili a scomparsa

Art. 20

Descrizione del sistema.

1. I dissuasori mobili a scomparsa, omologati dal Ministero dei Trasporti, sono paletti metallici resistenti agli urti che, a comando, rientrano a "scomparsa" nel suolo, o risalgono bloccando il passaggio di veicoli a quattro ruote, ma non a pedoni e biciclette.
2. Tali sistemi sono controllati da una stazione di movimentazione posta nelle immediate vicinanze del dissuasore.
3. L'attivazione del meccanismo automatico avviene tramite un telecomando, rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale, su apposita richiesta dell'interessato. In caso di blackout elettrico i dissuasori si abbassano automaticamente.
4. Il telecomando è rilasciato in comodato d'uso a seguito del versamento di una cauzione, giusta sottoscrizione di apposito contratto conforme allo schema tipo, allegato al presente disciplinare. Tale cauzione sarà restituita al momento della riconsegna del telecomando al termine del periodo di utilizzo. In analogia a quanto previsto dalla normativa ZTL, il numero dei telecomandi rilasciabili è pari a uno.
5. Il telecomando è abilitato alla movimentazione del dissuasore per il periodo di validità del contrassegno rilasciato per l'accesso alla ZTL.

Art. 21

Modalità di accesso per le categorie autorizzate.

La normativa dell'area ZTL, di cui al presente disciplinare, è integrata con le seguenti disposizioni, relative alle modalità di accesso alle aree protette dai suddetti dissuasori mobili retrattili per ciascuna categoria di seguito indicata:

a) Residenti in ZTL:

Coloro che risiedono nella ZTL, nelle vie e nelle piazze, i cui numeri civici sono specificati in un'apposita ordinanza dirigenziale, sono autorizzati a fare richiesta di telecomando;

b) Veicoli adibiti a servizi di polizia o soccorso (art. 177, comma 1 C.d.S.):

L'accesso è consentito in servizio di emergenza mediante il rilascio di apposito telecomando per l'abbassamento dei dissuasori mobili a scomparsa (postazioni 118 e stazione Carabinieri Troia);

c) Mezzi operativi in servizio di igiene urbana:

L'accesso è consentito solo per lo svolgimento dei servizi, da svolgersi all'interno della nuova area ZTL, tramite acquisizione di telecomando in comodato d'uso gratuito, da richiedere all'Ufficio SUAP;

d) Veicoli diretti ad autorimessa:

Per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area ZTL è consentito l'accesso secondo il percorso più breve, con esposizione di titolo autorizzatorio, secondo quanto prescritto dal disciplinare ZTL ed utilizzo di telecomando, da richiedere all'Ufficio di Polizia Locale;

e) Cantieri:

Oltre a quanto disposto dal disciplinare ZTL, i titolari di occupazione di suolo pubblico temporanea per cantieri all'interno delle aree controllate dai dissuasori possono accedere alla ZTL, previo ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico presso gli uffici competenti e del permesso per l'accesso in area ZTL, con le seguenti opzioni attivabili presso all'Ufficio di Polizia Locale:

- abilitazione temporanea di un telecomando. Terminato il cantiere la società affidataria provvederà a restituire il telecomando;
- Il telecomando sarà abilitato alla movimentazione del dissuasore per il periodo di validità della concessione di suolo pubblico a cui si riferisce.

f) Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità:

L'accesso è consentito previo rilascio di permesso di accesso temporaneo alla ZTL (se in giorni ed orario di divieto), con le modalità e nei casi previsti dal disciplinare ZTL.

Art. 22

Fornitura dei telecomandi di apertura.

La richiesta di telecomandi per l'apertura dei dissuasori mobili dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- a. I soggetti aventi titolo, in base a quanto stabilito dal punto precedente, potranno richiedere il telecomando per l'apertura del dissuasore, previa compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo.
- b. Il titolare dell'autorizzazione all'accesso nell'area ZTL sarà soggetto, dal momento del rilascio del telecomando, ad una serie di doveri e responsabilità che saranno elencati sul modulo di richiesta. Il richiedente dovrà firmare di averne preso visione in ogni suo punto e di impegnarsi ad osservarli. Copia del modulo sarà consegnata all'autorizzato.
- c. L'Ufficio di Polizia Locale effettuerà controlli e verificherà l'idoneità delle richieste ai fini del rilascio del telecomando.

Art. 23

Attuazione del presente Disciplinare.

Con il presente disciplinare si delega il Responsabile del Settore III ad emettere apposite Ordinanze per l'attuazione di tutte le disposizioni del presente disciplinare e di tutte quelle necessarie a salvaguardia dell'obiettivo che, con il presente disciplinare, l'Amministrazione, ha inteso realizzare.

* * *





Città di Troia

**Zona a Traffico Limitato
nel centro storico
Disciplinare**